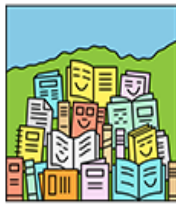


 Ministero dell'istruzione e del merito	Ministero dell'istruzione e del merito ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONIDA MONTANARI" Via Cesare Battisti, 14 -00040 Rocca di Papa (Roma) Tel: 06/9499928 www.icmontanariroccadipapa.edu.it Codice Fiscale 84002620585 – Codice Ministeriale RMIC8AQ00N e-mail: RMIC8AQ00N@istruzione.it – rmic8aq00n@pec.istruzione.it	I.C. LEONIDA MONTANARI  ROCCA DI PAPA (ROMA)
---	---	---

**CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI
FENOMENI
DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO
AGGIORNAMENTO A.S.2025-26**

Approvato dal Consiglio di Istituto il 8/10/2025 del. n 29

- 1. PREMESSA**
- 2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO**
- 3. RIFERIMENTI NORMATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICHE**
- 4. PREVENZIONE**
- 5. STRATEGIE OPERATIVE E GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**
- 6. LE FIGURE COINVOLTE:**
 - IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 - IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
 - IL COLLEGIO DEI DOCENTI
 - IL PERSONALE DOCENTE
 - I COORDINATORI DI CLASSE
 - I COLLABORATORI SCOLASTICI
 - IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO
 - I REFERENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E TERRITORIALI PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
 - TEAM ANTIBULLISMO
 - TAVOLO DI MONITORAGGIO
 - LE FAMIGLIE
 - GLI ALUNNI
- 7. REGOLAMENTO D'ISTITUTO E SANZIONI DISCIPLINARI**
- 8. GIORNATE INTERNAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**
- 9. SEGNALAZIONI DA PARTE DEI MINORI**

1. PREMESSA

L'IC *Leonida Montanari* lavora per creare un ambiente scolastico sano e sereno, al fine di facilitare l'apprendimento e la crescita personale e sociale, nel rispetto delle diversità.

Compito di tutta la comunità educante (scuola, famiglie, enti territoriali) è quello di promuovere lo sviluppo della competenza in materia di cittadinanza. Far comprendere agli alunni le conseguenze di un illecito, dovute nello specifico ad atti di bullismo e cyberbullismo, e la motivazione che si cela dietro una determinata regola, necessaria per una convivenza civile e fondata sul rispetto reciproco, è un impegno che va condiviso con tutta la collettività. Pertanto, è di fondamentale importanza mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento contro ogni forma di violenza per sensibilizzare, informare e responsabilizzare tutta la comunità.

2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Il **Bullismo** è un **atto aggressivo** condotto da un individuo o da un gruppo, **ripetuto nel tempo** contro una vittima che non riesce a difendersi.

Le caratteristiche sono l'**intenzionalità** (un atto premeditato), la **ripetitività** (l'atto si ripete più e più volte) e lo **squilibrio di potere** (il bullo è più forte oppure è sostenuto o non osteggiato dal gruppo).

Il Bullismo può essere **fisico** (colpi, pugni, strattoni...), **verbale** (offese, minacce, soprannomi denigratori, prese in giro...), **indiretto** (esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie...); è basato sul **pregiudizio** e sulla **discriminazione**. Spesso è la **diversità** della vittima che fa scattare l'attacco del bullo, che può essere pertanto di natura: **sessista, etnico, omofobico, verso la disabilità, verso i compagni più dotati e capaci**.

Il **Cyberbullismo** è un'azione **aggressiva intenzionale**, agita da un individuo o da un gruppo, utilizzando **mezzi elettronici**, nei confronti di una persona che non può difendersi. È caratterizzato dall'**anonimato** e dalla **deresponsabilizzazione** (il bullo si può nascondere dietro un falso profilo), è **senza spazio e senza tempo** (per la facilità di accesso), **il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo** e la sua **rapida diffusione incontrollabile** non assicura la completa rimozione.

Il Cyberbullismo può essere **scritto-verbale** (offese tramite messaggi, e-mail pubblicati su siti, social network o sul telefonino), **visivo** (diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite telefonino, siti, social network...), **di esclusione** (dalla comunicazione online, dai gruppi), **di impersonificazione** (furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali, come le credenziali di account e-mail, social network...). Gli **spettatori** possono essere **passivi, conniventi**, che amplificano l'aggressività, ma possono essere anche **difensori della vittima**. Si possono segnalare i contenuti offensivi e chiedere di rimuoverli; al contrario, la condivisione è dannosa, sostiene e aumenta l'aggressività. La **Polizia postale però può risalire al cyberbullo**.

Nel **Bullismo** la vittima subisce l'azione aggressiva in un territorio e in un tempo ridotto (ad es. solo a scuola), nel **Cyberbullismo** invece la violenza perseguita la vittima per tutta la vita.

Nello specifico esistono diverse forme di **Cyberbullismo**:

1. **Flaming**: Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
2. **Exclusion**: Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
3. **Denigration**: La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira. Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
4. **Impersonation**: Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
5. **Harassment**: Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie. Si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in que-

sti casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.

6. **Cyberstalking:** È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker *della realtà fisica* e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.
7. **Happy slapping:** Letteralmente *schiaffo allegro*, è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
8. **Sexting:** Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

Le **conseguenze** del bullismo e ancor di più del cyberbullismo sulle vittime possono essere gravi e includono **sintomi fisici** (mal di testa, mal di pancia), **problemi psicologici** (ansia, depressione, bassa autostima, idee suicide) e **conseguenze sociali** (isolamento, difficoltà relazionali, calo del rendimento scolastico) che possono persistere fino all'età adulta, compromettendo il benessere generale e la capacità di formare relazioni sane.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICHE

Le Leggi

La Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale (cc. 56, 57, 58, 59).

La Legge 71 del 2017 ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

• **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo* (art. 1, c. 2).

• **Oscuramento, rimozione o blocco nel web:** la vittima di cyberbullismo, che ha compiuto almeno 14 anni, e i genitori o i tutori responsabili del minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la

rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali (noto anche come Garante della Privacy) che interviene direttamente entro le successive 48 ore (art. 2).

• **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i docenti viene individuato un referente per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. Al dirigente scolastico spetta il compito di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alle vittime e sanzioni e percorsi rieducativi per i bulli/cyberbulli, coinvolgendo anche il gruppo-classe in percorsi di mediazione scolastica, salvo sussista reato; In questo caso il dirigente deve comunicarlo all'autorità giudiziaria. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche la polizia postale e le associazioni del territorio. Più in generale, il MIM ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli alunni, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet (artt. 4 e 5).

• **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di **stalking** (art. 612- bis c.p.). Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore in caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori che hanno raggiunto i 14 anni di età nei confronti di un altro minorenne. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a un'altra persona con responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età (art. 7).

La Legge 70 del 2024 estende espressamente l'applicazione della legge del 2017 anche al bullismo. Introduce la definizione di *bullismo: si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni* (c. 1-bis).

La legge poi prevede che *ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento [...], adott[i] un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisc[a] un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore* (c. 2-bis).

Le responsabilità giuridiche

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il **minore di 14 anni** da quello **tra i 14 anni ed i 18 anni**. Il **minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come *socialmente pericoloso* possono essere previste misure di sicurezza. Il **minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere** (art. 2046 c.c.). La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

L'articolo 30 della Costituzione italiana (*È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio*) e **gli articoli 147** (*Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni*) e **2048** (*Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi*) **del Codice civile** sanciscono che i genitori, o i tutori, sono responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamentali frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestano nel mancato rispetto delle regole della civile convivenza, in vigore nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trova a operare.

La responsabilità genitoriale, civile e penale, non viene meno quando i figli sono affidati a terzi (scuola e docenti); li solleva dalla presunzione di *culpa in vigilando* ma non da quella *in educando*.

c) Culpa in vigilando della scuola

Gli articoli 2047 (*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto*) e **2048** (*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*) **del Codice civile e l'art. 28 della Costituzione italiana** (*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici*) **determinano le responsabilità civili e penali dei docenti sui propri alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche, ricreative, di fruizione dei servizi, anche della refezione, all'interno dell'edificio scolastico, compresi gli spazi esterni, ma di pertinenza della scuola. Tali responsabilità ricadono anche sui collaboratori scolastici nei luoghi dove i docenti non hanno un controllo visivo diretto, come ad esempio nei bagni, nei corridoi e nell'entrata/uscita, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione (art. 47, c. 1, lett. a, del CCNL 29/11/2007).**

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito, che il fatto non era prevedibile e di aver posto in essere tutto il possibile per evitarlo.

d) Culpa in organizzando della scuola

Il Dirigente scolastico è considerato responsabile, ex art. 2043 del Codice civile, nel caso in cui non abbia programmato tramite apposite circolari tutte le misure organizzative utili a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. La *culpa in organizzando* deve essere dimostrata dal danneggiato.

e) Segnalazione di eventuali reati perseguibili d'ufficio all'Autorità Giudiziaria

Com'è noto, l'art. 361 c. p. obbliga il pubblico ufficiale (qualifica definita dall'art. 357 c.p.) a denunciare all'Autorità Giudiziaria un reato perseguibile d'ufficio di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. L'obbligo di denuncia scatta quando i fatti sono di rilevanza penale e la scuola ne viene a conoscenza. L'art. 361 punisce non solo l'omissione, ma anche il ritardo nella denuncia. Sul Dirigente Scolastico, ma anche sul personale scolastico, incombe dunque l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria quando ricorrono le condizioni sopra richiamate. La segnalazione all'A.G. deve essere fatta indipendentemente dalla

circostanza che altri soggetti abbiano già sporto denuncia o querela per i medesimi presunti fatti. È da tenere presente che la segnalazione all'A.G. deve essere inoltrata anche se l'autore del reato non ha ancora compiuto il 14° anno di età. Questo perché, anche se i minori di 14 anni non sono imputabili (art. 97 c. p.), nei confronti di un infraquattordicenne il Giudice del Tribunale per i Minorenni potrebbe adottare una misura amministrativa, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 448/1988.

Principale normativa scolastica di riferimento

Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021, reca l'aggiornamento 2021 delle *Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo*. Consente ai dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti.

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017, Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR (oggi MIM). In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR (oggi MIM) ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili, tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007, *Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*. La direttiva, oltre ad affidare ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 *Statuto delle studentesse e degli studenti*. Pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo, lo statuto affronta la questione dei *provvedimenti disciplinari con finalità educative secondo il principio della riparazione del danno*: prevede un regolamento scolastico che specifica illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

4. PREVENZIONE

La fase più importante nella lotta ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è la prevenzione, al fine di creare un ambiente sociale, dentro e fuori la scuola, civile e rispettoso delle diversità. Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola;

2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti *acuti*. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

Ma per fare ciò è necessario il coinvolgimento attivo e concreto di tutta la comunità educante. Pertanto, diventa fondamentale promuovere il miglioramento delle relazioni tra i coetanei e del clima scolastico. La scuola si impegna ad attivare interventi di prevenzione, quali:

- Le attività didattiche finalizzate a sensibilizzare e monitorare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso la somministrazione di questionari e/o lo svolgimento di temi relativi agli argomenti;
- Le attività formative rivolte ai docenti;
- L'uso della PEER EDUCATION, come metodologia basata sulla collaborazione tra pari, che favorisce un maggiore coinvolgimento degli alunni, il miglioramento delle loro competenze comunicative e sociali, un rafforzamento dell'autostima e del senso di responsabilità;
- Gli incontri informativi con il personale scolastico (collaboratori scolastici etc) al fine di condividere alcuni indicatori osservati sul bullismo e il cyberbullismo;
- Il coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo e anticyberbullismo attivati dalla scuola attraverso incontri formativi;
- La collaborazione con la polizia postale;
- Gli incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezioni di filmati;
- L'individuazione di poche e semplici regole comportamentali contro il bullismo e il cyberbullismo che tutti si devono impegnare a rispettare.

Inoltre, rientra nella politica della scuola l'implementazione di uno [sportello di ascolto](#), cioè uno spazio dove gli alunni possano esprimersi liberamente, senza essere giudicati, per avere un supporto emotivo ed essere indirizzati verso prospettive più costruttive. A tal proposito, per un percorso alternativo e continuativo si segnalano anche le prestazioni fornite dai consultori familiari presso l'ASL territoriale di riferimento, [ASL RM6](#), a cui si accede tramite impegnativa del medico curante ([come prenotare una visita](#)).

In classe, in tutti gli ordini (infanzia, primaria e secondaria di I grado), si cercherà di coinvolgere gli alunni in attività finalizzate al potenziamento delle competenze cognitive, emotive, sociali e relazionali attraverso:

- l'utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali);
- le tecniche di *role playing* e di *problem solving*;

- le strategie di lavoro cooperativo o di gruppo che contribuiscono a modificare il clima e la qualità delle relazioni in classe, a ridurre le difficoltà sociali e relazionali e a promuovere comportamenti di sostegno e di solidarietà;
- la partecipazione a giornate contro il bullismo e il cyberbullismo;
- la realizzazione di prodotti contro il bullismo e il cyberbullismo.

A livello individuale si cercherà di intervenire sui comportamenti degli alunni identificati sia come vittime e sia come bulli attraverso:

- colloqui individuali;
- colloqui con i genitori degli alunni coinvolti;
- discussione in classe;
- trasferimento in una altra classe o scuola (nei casi estremi).

Pertanto, le attività dovranno promuovere:

- il mutuo rispetto di tutti i membri della comunità scolastica;
- la responsabilità di ognuno delle proprie azioni;
- il senso di comunità.

5. STRATEGIE OPERATIVE E GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Gli atti di bullismo e cyberbullismo vanno segnalati, compilando il seguente modulo, scaricabili dal sito della scuola (sezioni Mod. Personale ATA, Mod. Personale docenti, Mod. Famiglie),

MODULO DI SEGNALAZIONE PRESUNTI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

da inviare per email a: bullismo@icmontanariroccadipapa.edu.it

Usa questo modulo per segnalare comportamenti offensivi, aggressioni fisiche, prese in giro, isolamento dal gruppo che si sono verificati tra gli alunni a scuola, nel tragitto tra casa e scuola e viceversa, sui social network o tramite messaggi e giochi online. Puoi anche segnalare verbalmente ad un insegnante, alla referente per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, al DS, ai suoi collaboratori o al personale scolastico.

Si garantisce la riservatezza a chi fa la segnalazione entro i limiti disposti dalla legge.

Oggi è (indicare giorno/mese/anno): _____

Nome e cognome di chi fa la segnalazione: _____

Io sono (indicane uno):

- ☐ L'alunno che ha subito ☐ Un amico/a della vittima ☐ Un testimone
☐ Un genitore ☐ Un insegnante ☐ Altro: _____

Indica la scuola/plesso di riferimento: _____

Chi è la vittima (nome e cognome) _____

e quale classe frequenta _____

Se ci sono più vittime inserisci di seguito i loro nomi con le rispettive classi:

_____ Chi è
l'aggressore (nome e cognome) _____

e quale classe frequenta _____

Se ci sono più aggressori inserisci di seguito i loro nomi con le rispettive classi:

Erano presenti altre persone? ☐ sì No ☐

Se sì, riporta i loro nomi e indica quali classi frequentano:

Con che frequenza avvengono gli atti persecutori?

☐ n. _____ a settimana; ☐ n. _____ al mese.

Quando sono iniziati? _____

Descrivi brevemente il problema dando esempi concreti di quello che è successo, il tipo o i tipi di prepotenza, quando e dove vengono commessi

RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DEL DOCENTE, DEL REFERENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO DELLA SCUOLA O DEI DOCENTI DEL TEAM ANTIBULLISMO CHE RICEVONO LA SEGNALAZIONE

La segnalazione è avvenuta:

☐ A voce ☐ Tramite modulo reperibile attraverso il sito della scuola

Ricevuta da: _____

Data Ricezione:

A tale scopo si possono usare varie metodologie come:

- osservazioni dirette;
- discussione in classe;
- colloquio con i singoli alunni.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto il seguente percorso:

CON LA VITTIMA

- colloquio personale;
- convocazione famiglia (esposizione del caso), richiesta di informazioni su ciò che i genitori sanno o hanno intuito;
- sostegno psicologico;
- azioni di supporto alla vittima per favorirne la socializzazione affinché si integri meglio in classe.

CON IL BULLO

- colloquio personale in cui si analizzano i suoi comportamenti e si prospettano eventuali sanzioni in caso di reiterazione delle azioni negative;
- convocazione della famiglia;
- eventuale comunicazione e applicazione delle sanzioni previste;
- eventuale invio per supporto psicologico al fine di comprendere le ragioni di tali comportamenti aggressivi e di modificarli.

CON LA CLASSE

- discussione in classe, valorizzazione di virtù come la solidarietà, il senso di protezione del più debole, il rispetto dell'altro, il coraggio in opposizione all'omertà e alla paura attraverso anche un percorso didattico specifico.

6. LE FIGURE COINVOLTE

Come predisposto dalle [Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo aggiornate al 2021](#) le figure coinvolte nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo sono le seguenti:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Elabora, in collaborazione con il referente per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, un regolamento condiviso che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime; il regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa e firmato dai genitori; i contenuti del regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto;
- Promuove interventi di prevenzione primaria e di coinvolgimento attivo degli alunni anche attraverso modalità di *peer education*;
- Organizza e coordina azioni di antibullismo e di emergenza;
- Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- Tramite il sito web della scuola si forniscono il nominativo del referente per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e i contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale).

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predisporre azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola; in modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli alunni sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal dirigente e dal referente per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo della scuola e collabora attivamente con loro e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico (in tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto dalla L. 92/2019 *Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica*, in particolare all'art. 3 *Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento* e all'art. 5 *Educazione alla cittadinanza digitale*);
- Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

IL PERSONALE DOCENTE

- Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al dirigente, ai suoi collaboratori e al referente scolastico al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva (vedi Modulo segnalazione presunti atti di bullismo e/o cyberbullismo).

I COORDINATORI DI CLASSE

- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure di antibullismo;
- Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo e/o cyberbullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I COLLABORATORI SCOLASTICI

- Vigilano nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- Segnalano al dirigente scolastico, ai suoi collaboratori e al relativo referente gli eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente (vedi Modulo segnalazione presunti atti di bullismo e/o cyberbullismo);

IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

- Collabora con gli insegnanti della scuola;
- Propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coopera con il dirigente e i suoi collaboratori alle azioni d'intervento;
- crea alleanze con il Referente territoriale e regionale;
- coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

I REFERENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E TERRITORIALI PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

- Forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d'istituto informazioni sui corsi di formazione;
- Agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola;
- Collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli Enti del territorio e con il MI;
- Partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l'azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la Direzione generale per lo studente del MI;

- Collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell'Associazione regionale dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

IL TEAM ANTIBULLISMO

- Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti.
- Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MIM.

TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO

- raccoglie e analizza dati sul bullismo e cyberbullismo;
- promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione;
- propone e valuta l'efficacia di strategie di prevenzione e intervento;
- fornisce supporto agli alunni e alle famiglie vittime di tali fenomeni, collaborando attivamente con il Dirigente Scolastico e altri attori della comunità scolastica.

LE FAMIGLIE

- Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia (in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo);
- Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

GLI ALUNNI

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- Sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*.

7. REGOLAMENTO D'ISTITUTO E SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari mirano al recupero e alla responsabilizzazione dell'alunno/a, piuttosto che alla semplice punizione. Sono ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa. Pertanto:

Infrazione	Sanzione	Azione di responsabilizzazione	Organo che la eroga
USO IMPROPRIO DELLO SMARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI durante le attività didattiche e progettuali, ivi comprese le visite e i viaggi d'istruzione. Ad esempio: acquisizione e divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali, che ritraggano minori senza il loro consenso e quello dei genitori; insulti con termini volgari, denigratori e offensivi, nei confronti degli alunni dell'Istituto; atti o parole (diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea) che tendono a emarginare i compagni, a deriderli o ad escluderli.	-Nota sul registro di classe, dopo l'iniziale richiamo orale da parte del docente del Consiglio di classe. Il telefono sarà ritirato dal docente e consegnato al Dirigente o a un suo collaboratore, per la restituzione entro il termine della medesima giornata scolastica ad un genitore, convocato per vie brevi. Nei casi di utilizzo improprio del cellulare, con diffusione di informazioni personali senza il consenso degli interessati e di comportamento irrispettoso e diffamatorio nei confronti dei compagni e del personale della scuola, con ripetuta condivisione di dati e immagini attraverso la rete e i social network, viene valutata una delle seguenti sanzioni: -Ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno. -Convocazione dei genitori. -Convocazione dei genitori e sospensione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione e/o sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni dalle lezioni ed eventuale pagamento dei danni causati all'Istituto e/o possibilità di conversione con attività utili alla scuola. -Convocazione dei genitori e sospensione superiore ai 15 giorni dalle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione agli esami di Stato.	-Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. - Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia e autocontrollo. -Comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali. Atti di giustizia riparatoria: - Scuse (orali o scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo. -Compiti/lavori personalizzati, a vantaggio della comunità scolastica.	- Docente del Consiglio di classe - Dirigente scolastico - Dirigente scolastico - Dirigente Scolastico e Consiglio di classe - Consiglio di Istituto

Infrazione	Sanzione	Azione di responsabilizzazione	Organo che la eroga
ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web*) di: - presa in giro, messa in ridicolo, umiliazione e scherno, nei confronti di uno o più compagni; - ripetute offese e ingiurie nei confronti di compagni e docenti, attra-	- Nota sul registro di classe, dopo l'iniziale richiamo orale da parte del docente del Consiglio di classe. - Ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno. - Convocazione dei genitori. - Convocazione dei genitori e	- Rafforzamento del percorso formativo e preventivo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. - Per l'alunno, sotto la supervisione dei tutori, lavoro personalizzato domestico di riflessione sui comportamenti scor-	- Docente del Consiglio di classe - Dirigente scolastico - Dirigente scolastico

Tra le iniziative del *Safer Internet Day* rientrano convegni, concorsi a premi e campagne di sensibilizzazione incentrati su temi legati al cyberbullismo, alla pedopornografia e pedofilia online, al sexting, alla perdita di privacy, ma anche alla dipendenza da videogiochi e a uno stile di vita eccessivamente sedentario o al rischio di isolamenti, soprattutto tra gli utenti più giovani.

7 febbraio: Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo

Dal 2017, il 7 febbraio si celebra la *Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo*. Istituita dal MIUR, tale giornata è un'occasione per riflettere su questi fenomeni, purtroppo, sempre più diffusi.

22 febbraio: Sconnessi day o Giornata mondiale della Sconnessione da Internet

Ogni 22 febbraio, a partire dal 2018, si incoraggia un'operazione di digital detox per l'intera giornata. Lo scopo dell'iniziativa è quello di incentivare i ragazzi ad abbandonare, almeno per un giorno, smartphone e computer collegati a Internet, in modo da sentire sulla propria pelle l'impatto che le connessioni online hanno sulla nostra quotidianità e recuperare un contatto più vivo con la realtà.

Quello della dipendenza dalla Rete è un problema fino ad ora troppo spesso sottovalutato, ma che ha da tempo il nome di *nomofobia*. Il termine deriva dall'inglese, acronimo per *No Mobile Phone Phobia* e indica la paura di non essere rintracciabili e ritrovarsi disconnessi dalla Rete internet e mobile. Da qui, arriva l'esigenza di essere sempre online, di poter sempre essere raggiunti al telefono, con controlli continui dei livelli di carica del proprio smartphone durante la giornata. A contorno, si aggiunge poi la dipendenza dai social e la necessità di avere sempre sotto controllo le notifiche, i messaggi, le chat che si ricevono.

13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza

La finalità di questa giornata è quella di promuovere l'attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia, la pazienza, la cura e l'ascolto dei bisogni altrui. Scopo di questa giornata è anche quello di promuovere l'uso di un linguaggio non ostile, ma accogliente e inclusivo. Infatti, non può esserci reale prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo se non si lavora, in primo luogo, sulla costruzione di sentimenti positivi e di relazioni sane.

9.SEGNALAZIONI DA PARTE DEI MINORI

Help Line

[La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro](#) accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

Hot line

Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il [Clicca e Segnala](#) di Telefono Azzurro e [STOP-IT](#) di Save the Children. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia.